

“DECRETO SOSTEGNI” CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Il c.d. Decreto Sostegni ha istituito un nuovo contributo a fondo perduto da richiedere all’Agenzia delle Entrate mediante apposita istanza da inviare telematicamente.

In particolare, il contributo spetta ai titolari di partita Iva, che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione verificatasi confrontando la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 (anno dell’emergenza Covid-19) e la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (anno in cui sussistevano condizioni ordinarie).

Per tale erogazione, a differenza delle precedenti, è previsto nel modulo che sulla base di un’opzione irrevocabile, il soggetto richiedente esprima nell’istanza, che l’Agenzia delle entrate eroghi l’intero contributo spettante **mediante bonifico sul conto corrente intestato (o cointestato) al richiedente ovvero mediante attribuzione di credito d’imposta da utilizzare in compensazione**.

Nel primo caso è quindi fondamentale indicare nell’istanza l’Iban corretto in modo da non rischiare lo scarto della stessa.

Si ribadisce quindi che l’IBAN del conto corrente su cui accreditare la somma deve essere intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo.

Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle entrate **a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021**.

(NON SI TRATTA DI CLICK DAY IL CONTRIBUTO VERRA’ COMUNQUE EROGATO A TUTTI COLORO CHE PRESENTERANNO LA DOMANDA NEL PERIODO INDICATO).

Ad oggi la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate dedicata non è ancora disponibile.

Centrimpresa in qualità di intermediario potrà trasmettere le istanze per ottenere tale contributo.

Il costo della trasmissione dell’istanza sarà pari a:

€. **65,00 (IVA Compresa)** per le aziende che hanno la contabilità presso Centrimpresa (sia per le ditte individuali che per le società)

€. **125,00 (IVA Compresa)** per le imprese individuali che NON hanno la contabilità presso Centrimpresa

€. **200,00 (IVA Compresa)** per le società che NON hanno la contabilità presso Centrimpresa.

In questi ultimi 2 casi verranno trasmessi i dati così come comunicati dall’azienda/società.

Il contributo **spetta esclusivamente ai soggetti con ricavi e compensi non superiore a 10 milioni di euro** nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto Sostegni (quindi nel periodo d’imposta 2019).

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore **almeno al 30%** rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

Al fine di determinare correttamente i predetti importi si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi.

Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal primo gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito dello scostamento. L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio **mensile** del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio **mensile** del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 come segue:

- **60%** per i soggetti con ricavi o compensi non superiore ai € 100.000;
- **50%** per i soggetti con ricavi o compensi indicati superiore a € 100.000 e fino a € 400.000;
- **40%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000
- **30%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000
- **20%** per i soggetti con ricavi e compensi superiori a € 5.000.000 e fino a 10 milioni di euro

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a **1.000 euro** per le persone fisiche e a **2.000 euro** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

L’importo **massimo del contributo è pari a 150.000 euro**.

Il contributo a fondo perduto **non spetta** nei seguenti casi:

- soggetti che hanno attivato la partita Iva successivamente al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”), con la sola eccezione degli eredi che hanno attivato partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell’attività di soggetto deceduto;
- soggetti la cui attività è cessata alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”);
- enti pubblici, di cui all’art. 74 del Tuir;
- intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all’art. 162-bis del Tuir.

Indipendentemente dall’importo del contributo erogato, sono effettuati specifici controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali. L’Agenzia delle entrate trasmette alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati.

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione nella misura minima del 100% e massima del 200%.

Per tale violazione è esclusa la possibilità della definizione agevolata.

Nel medesimo caso, si applica inoltre la pena prevista dall’articolo 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia può, prima di eventuali controlli da parte dell’Agenzia, regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versando la sanzione con applicazione delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso.